

TI_GERICHTE 52.2000.232 vom 20. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.232

FR: TI_GERICHTE 52.2000.232 du 20 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.232 del 20 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

OAC). La durata della revoca della licenza di condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebbrezza (art. 17 cpv. 1 lett. b). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). 3.2. La legislazione federale considera la guida in stato di ebbrezza come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2457). Di norma si ammette che il rischio - anche solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcoolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458). 4. In concreto, la colpa di _____ è indubbiamente grave. Il 18 gennaio 2000 egli ha infatti circolato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, con una concentrazione alcolica dell'1,94 - 2,51 per mille. Da tali - incontestate - risultanze emerge con estrema chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr. 5. 5.1. Il ricorrente, dipendente della _____ di _____, società che si occupa del commercio di bestiame e di carne all'ingrosso, allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre. 5.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura.

Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c). 5.3. Per _____ la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Dallo scritto 7 febbraio 2000 di _____, controfirmato dal datore di lavoro, risulta che l'insorgente presso la _____ svolge anche mansioni che richiedono l'uso di un autoveicolo (rappresentante di vendita, consegna della merce con furgone frigorifero, responsabile del trasporto del bestiame vivo con furgone, nonché, in caso di gelo salatura serale con trattore presso l'azienda agricola di _____) e che le soluzioni alternative per ovviare all'impossibilità di condurre veicoli a motore, oltre a non soddisfare le esigenze della società, incidono negativamente anche sul suo stipendio mensile. Il ricorrente ha comunque la possibilità di svolgere le mansioni che non richiedono l'uso di un autoveicolo, rispettivamente non vi è alcun rischio concreto di perdita del posto di lavoro, trattandosi peraltro di un periodo di tempo limitato (2 mesi e mezzo). In quanto esposto da _____, alla luce della citata giurisprudenza, si possono dunque ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche affittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati. 6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa _____, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 4 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità. 7. Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria